



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

Tivoli, 19 giugno 2023

Al Sig. Presidente della Commissione Giustizia della Camera
R O M A

OGGETTO: Audizione del 15 giugno 2023, relazione su A.C. 1135, *Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, con cernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere*

SOMMARIO

1. Premessa	pag. 2
2. Il percorso della Procura di Tivoli per l'emersione della violenza di genere e domestica col raddoppio delle notizie di reato; l'incremento delle misure cautelari; i dati raccolti.	pag. 2
2.1. Il percorso in atto da parte della Procura.	pag. 2
2.2. I dati statistici.	pag. 5
A) <i>I procedimenti penali nei confronti di autori di reato noti</i>	pag. 5
B) <i>I provvedimenti precautelari (arresti e allontanamenti urgenti)</i>	pag. 5
C) <i>Le misure cautelari</i>	pag. 5
D) <i>Le misure di prevenzione</i>	pag. 6
E) <i>L'esito dei procedimenti</i>	pag. 6
2.3. Alcuni dati che smentiscono affermazioni non motivate: cd strumentalità delle denunce/querele o calunniosità, ritrattazione e ridimensionamenti in sede penale.	pag. 6
3. L'importanza del tema del contrasto alla violenza di genere e di interventi più incisivi, in particolare sulle fasi relative all'intervento del Giudice.	pag. 8
4. Valutazioni di carattere generale sul disegno	pag. 9
4.1. La ratio del disegno di legge	pag. 9
4.2. Ciò che manca nel disegno di legge.	pag. 9
5. Premessa per la valutazione del disegno di legge, la concreta applicazione della disposizione sull'obbligo di ascoltare la persona offesa nei tre giorni, la Procura della Repubblica di Tivoli.	pag.9
6. Le valutazioni sul disegno di legge: La facoltà di revoca della delega attribuita al Procuratore.	pag. 10
6.1. Il testo del disegno di legge.	pag. 10
6.2. L'attuale disciplina che già consente la revoca della delega da parte del Procuratore della Repubblica.	pag. 11
6.3. L'omessa valutazione nel disegno di legge della diretta responsabilità del Procuratore nell'assicurare il rispetto del termine in esame.	pag. 12
6.4. La soluzione che si propone: priorità (assoluta) nella trattazione dei procedimenti in esame. Un possibile emendamento.	pag. 13



6.5. La necessità di una norma transitoria	pag. 15
7. Le valutazioni sul disegno di legge: gli obblighi di comunicazione.	pag. 15
7.1. Il testo del disegno di legge.	pag. 15
7.2. La ratio, le difficoltà applicative	pag. 15

1. Premessa

Con la presente relazione, riprendendo quanto esposto nel corso dell'audizione del 15 giugno 2023, si intende offrire alla Commissione giustizia un parere tecnico sul disegno di legge in esame, offrendo l'esperienza maturata negli ultimi anni presso la **Procura della Repubblica di Tivoli**, riconosciuta come buona prassi:

- a livello nazionale, per cui è in corso uno studio commissionato dal Ministero della Giustizia al CNR di Bologna;
- a livello internazionale, come attestato dal Grevio¹ nel rapporto del 13 gennaio 2020 sulla verifica da parte dell'Italia dell'attuazione della Convenzioni di Istanbul².

Nell'apprezzare la scelta della Commissione di ascoltare il parere di esperti, al fine di offrire utili elementi di valutazione si procederà nel seguente modo:

- al paragrafo 2 di offrirà una breve sintesi dell'azione della Procura della Repubblica di Tivoli per attestare il grado di conoscenza del tema e, dunque, dell'apprezzabilità delle valutazioni offerte sul disegno di legge. **Si offriranno dati statistici utili per ogni valutazione;**
- al paragrafo 3 si illustrerà, in estrema sintesi, la centralità del tema del contrasto alla violenza di genere e l'importanza di interventi più incisivi;
- **ai paragrafi 4 e ss. si offriranno le valutazioni sul disegno di legge accompagnate da specifiche proposte emendative che la Commissione potrà esaminare.**

2

2. Il percorso della Procura di Tivoli per l'emersione della violenza di genere e domestica col raddoppio delle notizie di reato; l'incremento delle misure cautelari; i dati raccolti.

2.1. Il percorso in atto da parte della Procura.

È stato avviato dalla Procura della Repubblica di Tivoli, dal 2017, un percorso per dare sempre maggiore concreta attuazione alla Convenzione di Istanbul e alla normativa nazionale sul contrasto alla violenza di genere e alla tutela dei minorenni.

L'impegno della Procura è stato esposto, in modo diffuso, nelle **relazioni reperibili sull'apposita sezione "contrasto alla violenza di genere" del sito Web**³: a) inviata al Sig. Procuratore Generale di Roma per l'inaugurazione nell'anno giudiziario 2023⁴; b) depositata ai rappresentanti del Grevio - nel corso dell'audizione del 15 marzo 2019 - nella verifica da parte dell'Italia dell'attuazione della Convenzioni di Istanbul⁵.

La complessiva attività non può essere esposta in questa sede, ma solo sintetizzata in nota⁶.

¹ Organismo di verifica da parte dell'Italia dell'attuazione della Convenzioni di Istanbul.

² <https://www.pariopportunita.gov.it/media/2191/primo-rapporto-grevio-sullitalia-2020.pdf>.

³ Pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx.

⁴ https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_10156.pdf.

⁵ https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_7424.pdf.

⁶ Queste la sintesi delle principali azioni in atto:

1) **Coinvolgimento e sensibilizzazione dei diversi soggetti che operano in questo settore. La rete.**



Si menziona il protocollo del 29 novembre 2016, firmato con Asl Roma 5, Asl Roma 4, Ordine degli Psicologi del Lazio, Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Camera penale di Tivoli, Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, *per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere.*

È stata realizzata la quasi totalità degli interventi previsti dal protocollo. L'obiettivo è stato non quello di scrivere protocolli che poi rimangono inattuati, ma pensare il protocollo rispetto all'effettiva attuazione.

2) **Avvio e operatività del tavolo interistituzionale.**

In esecuzione del citato protocollo è stato avviato, e si riunisce periodicamente, il tavolo interistituzionale di cui fanno parte Procura, Asl, Camera penale, Ordine degli Avvocati, Ordine degli Psicologi, Comuni, Associazioni, polizia giudiziaria.

3) **Sportello dedicato alle vittime.**

Sono stati dedicati locali allo "Spazio Ascolto vittime" presso la Procura della Repubblica, ove sono presenti per tre giorni alla settimana psicologhe volontarie, con reperibilità di personale delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura (se è necessario raccogliere la denuncia) e avvocate dell'Ordine e della Camera penale (per i primi consigli legali, pur se non potranno, poi, assumere la difesa), con contatti col personale dei Servizi sociali e della ASL.

Alla luce del rinnovato Protocollo di Intesa del 24/06/2021 tra Procura della Repubblica di Tivoli e Asl Roma 5, attualmente gestito da due Dirigenti Psicologhe della Asl Roma 5, distaccate presso la Procura, con apertura quotidiana dal lunedì al venerdì Lo Spazio Ascolto assicura ascolto, accoglienza e orientamento dell'utenza, anche in collaborazione ove utile e necessario con le avvocate e gli avvocati del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Tivoli e della Camera Penale di Tivoli per fornire orientamento legale. Lo Spazio Ascolto, inoltre, mira a eliminare ovvero minimizzare la c.d. vittimizzazione secondaria anche mediante attivazione e accompagnamento alle risorse psicosociali e/o socioassistenziali del territorio (es. Centri Antiviolenza, Servizi sociosanitari etc.). Infine, l'apertura quotidiana dello Spazio Ascolto ha reso possibile l'avvio di progetti plurimi di cui si dà conto oltre.

4) **Informazioni alle vittime, l'Avviso ex art. 90-bis c.p.p.**

È stato predisposto uno specifico Avviso della Persona Offesa ex 90-bis c.p.p. comprensibile e leggibile perché redatto in linguaggio chiaro e di immediata percezione grazie all'ausilio della linguista Prof. E. Piemontese dell'Università La Sapienza di Roma.

Il 15 aprile 2019 è stata diffusa la nuova versione: una guida per informare le donne vittime di reati di violenza di genere redatta con la collaborazione della Regione Lazio/ASL Roma 5 e di Differenza Donna Ong (una delle più importanti associazioni che gestisce centri antiviolenza in Italia).

L'avviso è stato tradotto in alcune lingue parlate da stranieri presenti nel territorio.

5) **Istituzione di Centri antiviolenza (e case-famiglia); il ruolo delle associazioni.**

Si è intrapreso un percorso che ha consentito l'apertura di Centri Anti Violenza (CAV) e Sportelli Operativi nel circondario (Tivoli, Guidonia, Zagarolo), in precedenza sostanzialmente assenti nonostante la vastità del territorio e la presenza di quasi 600.000 abitanti.

Operano anche fattivamente sportelli anti-violenza (Monterotondo).

Finalmente è stata aperta una casa rifugio a Monterotondo, un'altra dovrebbe a breve essere operativa.

Si è avviata un'opera di approfondimento nelle relazioni con i CAV e Sportelli Operativi, con riunioni periodiche.

Si è constatata l'importanza dell'ausilio dei CAV e degli Sportelli Operativi per la polizia giudiziaria.

6) **L'importanza della formazione.**

Sono stati avviati corsi specifici per la polizia giudiziaria del circondario. Una prima parte è aperta anche agli operatori del settore (CAV, Sportelli Operativi, Assistenti sociali, etc.), nella seconda parte ci si concentra sulle problematiche operative. Hanno presenziato, tra gli altri, la Presidente della Commissione Senatoriale sul femminicidio, i Comandanti regionale e provinciale dei Carabinieri, esperti di livello nazionale.

7) **La conoscenza del fenomeno: lo studio dei dati da parte dell'Università.**

È stato realizzato, con l'Università di Torino, Dipartimento di psicologia, un progetto diretto a conoscere i luoghi di commissione dei reati di violenza di genere, comparandoli con altri fenomeni criminali.

8) **Codice Rosa presso gli Ospedali del circondario.**

È stato realizzato con la Asl Roma 5 e Differenza Donna il progetto per rendere più efficace il Codice Rosa presso gli ospedali del circondario.

9) **Potenziamento del Gruppo di lavoro sui reati di violenza sessuale, violenza di genere e ai danni dei minori.**

È stato potenziato il Gruppo di lavoro sui reati sessuali, di violenza di genere e ai danni dei minori, composto da 5 magistrati (su 10), che tratta esclusivamente questa materia (oltre che la cd. materia generica in via residuale).

10) **Sala audizione protetta.**

È operativa, dal novembre 2016, una sala dedicata all'ascolto protetto delle vittime, dotata di adeguati strumenti tecnologici tali da evitare ogni contatto visivo che non sia con il CT nominato e la vittima.

11) **Audizione delle persone offese.**

Sono state adottate tutte le iniziative per assicurare l'audizione delle persone offese da parte di operatori specializzati. Mensilmente è predisposto un apposito turno di reperibilità. Sono stati incrementati gli incidenti probatori;



- 12) **Priorità assoluta nelle indagini. Richiesta tempestiva di misure cautelari. Utilizzo del cd bracciale elettronico.**
I PM trattano con assoluta priorità i procedimenti in cui può esservi pericolo per la persona offesa e richiedono, se necessario, anche in tempi rapidissimi le misure cautelari a protezione delle vittime.
I Gip provvedono con estrema tempestività, se necessario lo stesso giorno della richiesta.
Le misure cautelari personali sono *monitorate* anche dal Procuratore, attraverso un apposito registro in cui si annotano (dal gennaio 2019) i provvedimenti di modifica e le decisioni del Tribunale del riesame.
Si richiede e si applica il cd. bracciale elettronico anche antistalking che consente alla persona offesa di portare con sé un apparecchio simile a un cellulare che consente di rilevare automaticamente la violazione, consentendo l'immediato intervento della polizia giudiziaria. Non vi sono difficoltà applicative se non per il necessario consenso dell'indagato che, se non prestato, induce a richiedere l'aggravamento della misura per la rilevata maggiore pericolosità;
- 13) **Direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2017, pubblicata su numerose riviste giuridiche**
Sono impartite specifiche indicazioni alla polizia giudiziaria che procede anche sulla base di elencazione di domande da porre alla PO e di moduli che attestino gli interventi operati secondo quanto ritenuto utile dalla Procura.
- 14) **Incremento della polizia giudiziaria specializzata.**
- 15) **Istituzione della sezione di polizia giudiziaria specializzata presso la Procura.**
Particolarmente utile l'avvio di un'apposita sezione di PG, specializzata in Procura per trattare questi reati.
Sono addette 4 unità, tra cui un sottufficiale della Guardia di Finanza per lo svolgimento delle indagini patrimoniali.
Il personale della sezione opera sotto la diretta dipendenza dei Magistrati del Gruppo I e ha acquisito una specifica professionalità anche nell'ascolto delle vittime;
- 16) **Ausilio delle persone offese nella fase successiva all'applicazione della misura coercitiva.**
Grande utilità si sta registrando nell'azione diretta a prestare ausilio alle vittime dopo l'esecuzione della misura. Spesso le PO in questa fase tendono a ridimensionare i fatti per le pressioni ambientali, per le necessità economiche e per la sensazione di abbandono che vivono.
All'atto della doverosa comunicazione dell'applicazione della misura la persona offesa viene informata in concreto dei suoi diritti dalle psicologhe addette allo Sportello della Procura, individuando concrete azioni di sostegno, anche unitamente ai servizi sociali. La parte offesa viene contattata periodicamente per conoscere la sua situazione;
- 17) **Priorità al dibattimento, evitare la scadenza delle misure cautelari.**
I procedimenti per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking sono in fascia A (priorità assoluta). Sono monitorati i procedimenti, grazie all'impegno del Tribunale, le misure ormai non scadono;
- 18) **Verifica dell'andamento del dibattimento**
Tutti i processi dibattimentali sono monitorati nel loro andamento, anche per consentire indagini integrative;
- 19) **Verifica dell'esito del dibattimento**
Se le condanne di assoluzione non sono condivise viene proposto appello. Anche per le condanne si propongono, se del caso, ricorsi per cassazione;
- 20) **Coordinamento con la Procura Generale per le impugnazioni proposte**
Si segnalano alla Procura Generale gli appelli di maggior rilievo sulla base di indicazioni fornite dalla stessa Procura Generale. In questo modo l'appello, su richiesta del PG, viene fissato in modo celere e il SPG dell'udienza contatta la Procura per una maggiore conoscenza del caso;
- 21) **Nuovi strumenti di tutela per le vittime di questi reati.**
La Procura di Tivoli ha proposto, prima in Italia, nuovi strumenti di tutela della donna vittima di gravi delitti applicando le misure di prevenzione ancora prima delle modifiche introdotte dalla l. 161/2017. Il provvedimento è stato pubblicato su riviste giuridiche e replicato in numerose Procure.
- 22) **Monitoraggio dei detenuti scarcerandi per questi reati e interventi preventivi a tutela delle vittime.**
È stato avviato, dal gennaio 2019, un nuovo progetto per tentare di evitare la recidiva del reato da parte dei detenuti per reati di violenza di genere scarcerati all'esito dell'espiazione della pena. In particolare, sono acquisiti periodicamente i dati relativi alle persone detenute in carcere o con misura alternativa alla detenzione per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis e ss., 612-bis c.p., per i quali la liberazione è prevista nei successivi cinque mesi. Particolarmente utile la collaborazione, in questo settore, dei due dipendenti della polizia penitenziaria applicati presso questa Procura dal Procuratore generale sulla base delle nuove disposizioni relative a tale personale, già distaccato dal Ministero presso questa Procura;
- 23) **Incremento dei rapporti con il Tribunale di Tivoli, settore civile.**
Si è incrementato il ruolo del PM nei processi civili di separazione, divorzio, affidamento dei figli.
Sono state adottate *Linee guida operative aventi ad oggetto competenze e ruolo del pubblico ministero nei rapporti col tribunale civile in presenza di reati di violenza domestica (artt. 69 e 70 c.p.c.)*, pubblicate su numerosi siti.
La Procura si costituisce costantemente producendo gli atti dei procedimenti penali e interloquendo.
Particolarmente utile la scelta di nominare CTP nel caso di CTU sulla responsabilità genitoriale.
Si è constatata una grande utilità di questa azione, da un lato per fare confluire nel procedimento civile non solo gli atti del procedimento penale ma anche la posizione della Procura sulla rilevanza della violenza nelle determinazioni del giudice civile, dall'altro si inseriscono nel procedimento penale eventuali utili emergenze del processo civile.
- 24) Recentemente, avvio di un coordinamento con i servizi sociali dei Comuni.



2.2. I dati statistici.

I dati, pur evidenziando l'emersione del fenomeno (**col raddoppio negli ultimi anni delle notizie di reato**) offrono un quadro allarmante che richiede un particolare impegno della Procura e di tutti i soggetti istituzionali con responsabilità in questo settore.

A. I procedimenti penali nei confronti di Autori di reato noti

Complessivamente nell'ultimo quinquennio **le notizie di reato nei confronti di persone note sono quasi raddoppiate (da 502 a 893**, cui vanno aggiunti quelli per lesioni codice rosso pari a 102).

I procedimenti per delitti codice rosso nell'anno 2022 sono complessivamente 995 e rappresentano:

- circa il 12% del totale delle notizie di reato prevenute nel 2022;
- **il 55% dei procedimenti con delitti fascia A.** Si tratta dei procedimenti a trattazione prioritaria assoluta individuati sulla base dei criteri individuati nel Progetto Organizzativo della Procura e delle Tabelle organizzative del Tribunale. Va precisato che il totale dei procedimenti di Fascia A rappresentano il 17% del totale generale. Dunque, si tratta di delitti che incidono in modo significativo sulla funzionalità e sull'impegno dell'Ufficio.

B. I provvedimenti precautelari (arresti e allontanamenti urgenti).

Reato	PERIODO 9/8/2021- 5/8/2022
572 c.p.	18
609-bis c.p. ss	2
612-bis c.p.	10
582 c.p. aggravato	33
TOTALE	63

Allontanamenti urgenti

- anno 2021- 2022: 11 (5 per 572 c.p. e 6 per 582 aggravato c.p.).

C. Le misure cautelari

Si offrono i dati del gran numero di misure cautelari applicate nel 2022, all'esito dell'arresto o dell'allontanamento urgente, sia con richiesta del pubblico ministero, a dimostrazione dell'attenzione per la tutela della persona offesa

REATO	Totale
572	127
582 AGGRAVATO	14
609 BIS E SEGG.	29
612 BIS	51
(vuoto)	



Totale complessivo	221 ⁷
--------------------	------------------

È applicato costantemente il cd. **braccialetto elettronico atistalking**, con cavigliera all'indagato e apparecchio simile a un cellulare che la donna ha con sé. Se vi è violazione al divieto di avvicinamento o all'allontanamento dalla casa familiare l'allarme scatta per la donna e presso la centrale operativa della OPG con intervento immediato (essendovi il tracciamento in tempo reale) con conseguente tutela della persona offesa e riduzioni delle violazioni. È applicato in pochi giorni (per contratto col Ministero interni non oltre 4 o non oltre 10), con ampia disponibilità.

D. Le misure di prevenzione.

Di grande utilità le misure di prevenzione emesse ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011: **5 nel 2019-20, 8 nel 202-210, 9 nel 2021-22.**

Il Tribunale di Roma, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, provvede con grande celerità, anche con applicazione urgente inaudita altera parte ex art. 9 d.lgs. n. 159/2011, quando richiesto dalla Procura, ricorrendo i presupposti.

E. L'esito dei procedimenti.

La celere definizione del procedimento (avviata dal 2017) incrementa le condanne. Questi i dati dell'esito dei processi conclusi con sentenze di merito pronunciate negli anni 2021 e 2022 in relazione all'epoca dei fatti giudicati per delitti di violenza di genere (escluse le declaratorie di incompetenza e di improcedibilità o estinzione del reato):

- fatti commessi tra il 2008 e il 2012, 50% di condanne e 50% di assoluzioni;
- fatti commessi tra il 2013 e il 2018, 65% di condanne e 35% di assoluzioni;
- fatti commessi tra il 2019 e il 2022, 85% di condanne e 15% di assoluzioni.

L'importanza del fattore tempo in questo settore è nota ed è dimostrata dalla lettura delle sentenze di assoluzione frequentemente fondate sulla ritrattazione o sul ridimensionamento della parte offesa derivante non dall'inesistenza dei fatti ma dalla perdita di fiducia verso le istituzioni, dall'insostenibilità della situazione personale, dalle pressioni ambientali, etc.

2.3. Alcuni dati che smentiscono affermazioni non motivate: cd strumentalità delle denunce/querele o calunniosità, ritrattazione e ridimensionamenti in sede penale.

Non è raro che si rappresenti la cd strumentalità *delle querele/denunce* delle donne, inteso come presentazione di denunce e querele solo poco prima o poco dopo l'inizio del procedimento civile al fine (evidentemente) di ottenere vantaggi. **Queste affermazioni non risulta siano accompagnati da dati.**

Va ricordato che la giurisprudenza della Corte di cassazione, sezioni penali, è salda nell'affermare che la persona offesa è anche testimone e che, avendo l'obbligo di dire la verità, ha un ruolo ben diverso da quello dell'indagato che può anche mentire; di conseguenza, la sola dichiarazione della persona offesa (più rigorosamente valutata se costituitasi parte civile) è

⁷ Misure custodiali e non custodiali, per tipo restrizione e per QGF.



sufficiente per la condanna ove occorre la certezza della responsabilità⁸. Va sottolineato che per dichiarare la colpevolezza occorre la certezza della responsabilità laddove è noto che diverso è il criterio di giudizio in sede civile.

La Procura di Tivoli ha raccolto i dati che seguono e che smentiscono l'affermazione di cd. "strumentalità" delle denunce/querele che rischia, anche inconsapevolmente, di alimentare un mero pregiudizio che non appartiene agli operatori del diritto e di tutti coloro che operano in loro ausilio che devono fondare il giudizio su fatti.

I dati relativi ai procedimenti civili dal marzo 2021 al febbraio 2023 in cui vi è stato l'intervento della Procura (essendo in corso un concomitante procedimento penale), questi i dati raccolti.

a) esito delle denunce/querele **presentate dalla donna** per reati di violenza di genere o domestica (oltre che per 388 e 574 c.p.), in un totale di 176 procedimenti di separazione contenziosa:

- 97 procedimenti penali hanno avuto un concreto sviluppo (pari al 56 %) e sono in diverse fasi procedurali: emesso avviso ex art. 415-bis/richieste di rinvio a giudizio/rinvio a giudizio/sentenze di condanna in primo grado⁹;
- 79 procedimenti penali, pari al 44%, sono stati archiviati con diverse formule: improcedibilità per remissione di querela per 612-bis c.p. rimettibile, archiviazione per insostenibilità dell'accusa ex art. 125 disp. att. c.p.p.; non risultano sentenze di assoluzione.

I dati sono in linea con quelli della Procura di Tivoli relativi alla totalità dei procedimenti per violenza di genere (come ricordato circa 1.000 all'anno; 45% archiviazioni e 55% esercizio dell'azione penale) e con la totalità delle notizie di reato (circa 8.000 all'anno, 50% archiviazioni).

Dai dati raccolti emerge che il numero di archiviazioni¹⁰ emesse per querele/denunce presentate da donne nel caso di procedimenti civili di separazione e divorzio è in linea con i dati generali. Dunque, è infondata l'affermazione della strumentalità.

Va anche ricordato che l'archiviazione non comporta la falsità della denuncia ma solo l'impossibilità di procedere oltre;

b) esito delle denunce/querele **presentate dall'uomo** per reati di violenza di genere o domestico (oltre che per 388 e 574 c.p.), in un totale di 45 procedimenti:

- 4 procedimenti penali hanno avuto un concreto sviluppo (pari al 9 %) e sono in diverse fasi procedurali: emesso avviso ex art. 415-bis/richieste di rinvio a giudizio/ rinvii a giudizio: numero 4, pari al 9 %;
- 41 procedimenti penali, pari al 91%, sono stati archiviati con diverse formule.

Dunque, le denunce/querele presentate dall'uomo nei confronti della donna in presenza di un concomitante procedimento civile sono archiviate in misura

⁸ La Corte di cassazione ha posto in risalto la specifica valutazione da compiere sulla attendibilità della persona offesa nei delitti di violenza di genere (S.C. sent. nn. 19847/2022, 21174/2022, 3377/2023, 39578/2022).

⁹ Si calcolano tutti i casi in cui non è richiesta l'archiviazione in quanto i dati sono stati acquisiti mentre il procedimento penale è in corso.

¹⁰ Archiviazioni emesse per infondatezza della notizia di reato o per insostenibilità dell'accusa al dibattimento e, oggi, per la impossibilità di prevedere ragionevolmente una sentenza di condanna.



doppia rispetto a quelle presentate dalle donne (per le donne 44%, per gli uomini 91%)

I dati relativi alle condanne irrevocabili degli ultimi 5 anni per art. 368 c.p. e 372 c.p.

Poiché talvolta si parla di falsità della denuncia querela sono state controllate tutte le sentenze irrevocabili degli ultimi 5 anni per **calunnia in giudizi di violenza di genere**.

È risultata una sola sentenza del 2019 ex art. 444 c.p.p. nei confronti di una donna.

Interessante il dato sulle condanne irrevocabili nell'ultimo quinquennio per **falsa testimonianza**:

- una nei confronti di un teste a difesa dell'uomo imputato di violenza sessuale ai danni di una donna (in sostanza aveva reso dichiarazioni a favore dell'uomo);
- una nei confronti di una mamma che aveva ritrattato la denuncia ai danni del figlio;
- una ai danni di una madre che testimoniava in favore del figlio, in un giudizio di separazione, dicendo il falso su determinate circostanze di fatto negative per la donna.

3. L'importanza del tema del contrasto alla violenza di genere e di interventi più incisivi, in particolare sulle fasi relative all'intervento del Giudice.

Ai componenti della Commissione è ben noto il tema del contrasto alla violenza di genere, alle sue cause, e alle necessità di interventi a 360°.

In tal senso sono all'esame del Parlamento disegni di legge anche annunciati dal Governo.

In questa sede si può solo richiamare l'attenzione a incisivi interventi che coinvolgano anche le fasi da cui interviene il Giudice.

Si è ricordato che la celere definizione del procedimento (avviata dal 2017) incrementa le condanne. Questi i dati dell'esito dei processi conclusi con sentenze di merito pronunciate negli anni 2021 e 2022 in relazione all'epoca dei fatti giudicati per delitti di violenza di genere (escluse le declaratorie di incompetenza e di improcedibilità o estinzione del reato):

- fatti commessi tra il 2008 e il 2012, 50% di condanne e 50% di assoluzioni;
- fatti commessi tra il 2013 e il 2018, 65% di condanne e 35% di assoluzioni;
- fatti commessi tra il 2019 e il 2022, 85% di condanne e 15% di assoluzioni.

Quali rimedi immediati a costo zero si segnala che attualmente il delitto di maltrattamenti aggravati è di competenza collegiale, impegnando tre giudici, laddove una semplice modifica normativa, restituendo la competenza al tribunale monocratico, accelererebbe senza alcun costo il processo.

Mi riporto nel resto alla audizione della dott.ssa Paola Di Nicola Travaglini.

4. Valutazioni di carattere generale sul disegno



4.1. La ratio del disegno di legge

La ratio del disegno di legge, laddove la si individui nella volontà di accelerare la protezione della vittima, è certamente condivisibile.

Come già ho esposto in altre sedi, il settore del contrasto alla violenza di genere richiede formazione e specializzazione di tutti gli operatori e celerità di intervento per la tutela della vittima. In questo quadro il contenuto della legge 69/2019 ha avuto un impatto positivo richiamando la magistratura e le forze dell'ordine alla piena applicazione delle norme a tutela delle donne in ossequio alla Convenzione di Istanbul.

4.2. Ciò che manca nel disegno di legge.

Nelle linee guida adottate all'atto dell'entrata in vigore della L. n. 69/2019 si scriveva: *“..In sostanza è imposto il più rapido intervento possibile della polizia giudiziaria e del pubblico ministero a tutela della persona offesa; quindi, **il termine previsto va interpretato come “tassativa necessità”** che il pubblico ministero provveda a tutti gli adempimenti necessari, compresa la tempestiva audizione della persona offesa e del denunciante, nei più brevi termini possibili in relazione al concreto pericolo per la vittima apprezzabile sulla base degli atti. **Tre giorni possono essere pochi, ma anche tanti in presenza di fatti di estrema gravità e di pericolo imminente.**”*

In altre parole, solo una polizia giudiziaria e una magistratura (tutto, a partire dal PM) formata e specializzata e che conosce il fenomeno è in grado di acquisire le informazioni necessarie per una rapida decisione a tutela della vittima.

Qualunque normativa, anche la più rigorosa e tassativa sarà inefficace se i diversi attori del procedimento:

- non credono alle vittime,
- non *accolgono* la vittima, acquisendo i fatti esposti ed evitando pregiudizi e ricostruzioni personali,
- non sono in grado di riconoscere la differenza tra conflitto e violenza,
- non conoscono il cd “ciclo della violenza” e dunque l'inevitabilità (ma non spontaneità) di ritrattazioni e ridimensionamenti;
- non conoscono i cd fattori di rischio per adottare misure a tutela della vittima,
- etc.

Non sfugge che di questi temi non si occupa il disegno di legge e che le osservazioni dovranno limitarsi ad affrontare il tema in esame del rispetto del termine per l'esame della persona offesa.

5. Premessa per la valutazione del disegno di legge, la concreta applicazione della disposizione sull'obbligo di ascoltare la persona offesa nei tre giorni, la Procura della Repubblica di Tivoli.

Per assicurare un parere ponderato sul disegno di legge occorrerebbe avere a disposizione i dati sul rispetto della disposizione in esame. Non risulta che tali dati siano stati raccolti o che siano noti.

In questa sede si può fare riferimento ai dati relativi alla Procura di Tivoli

La Procura di Tivoli ha adottato Linee guida e Direttive alla polizia giudiziaria, pubblicate su riviste giuridiche e inviate a varie Autorità (Consiglio Giudiziario, CSM, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, Presidente della Commissione Parlamentare sul



femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, presso il Senato della Repubblica), in cui il tema in esame è stato affrontato.

In sintesi:

- **condivisione della ratio;**
- **apposita organizzazione per assicurare il rispetto della norma;**
- **delegabilità dell'esame alla polizia giudiziaria;**
- **immediato esame della persona offesa, al primo contatto con la PG (ad esempio presentazione di denuncia o querela), con apposita delega anche generale del Procuratore della Repubblica, ponendo le domande predisposte nel format della Procura per assicurare l'acquisizione immediata delle informazioni necessarie. Ciò tenta di evitare la vittimizzazione secondaria.**

In concreto, oltre il 50% dei procedimenti all'atto dell'iscrizione già contiene l'esame della persona offesa.

Solo a titolo informativo si ricorda che l'audizione diretta da parte del PM nei tre giorni è materialmente impossibile, secondo stime effettuate i PM della Procura di Tivoli del Gruppo di Lavoro (composto di ben 5 magistrati su 10) dovrebbero dedicare a quest'attività il 50% del loro tempo disponibile dedicato all'attività d'indagine (dunque detratti i turni di servizio).

L'esperienza è positiva e si è assicurato il rispetto del testo della e ratio della disposizione.

Sull'interpretazione della disposizione è sufficiente richiamare le Linee Guida adottate¹¹ e la direttiva che disciplina l'attività della polizia giudiziaria¹².

6. Le valutazioni sul disegno di legge: a) La facoltà di revoca della delega attribuita al Procuratore.

6.1. Il testo del disegno di legge.

Prevede l'articolo 1 del disegno di legge, alle lettera a), al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

«all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale»;

¹¹ https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_7729.pdf

¹² https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448



6.2. L'attuale disciplina che già consente la revoca della delega da parte del Procuratore della Repubblica.

Sulla base della vigente disciplina il Procuratore della Repubblica è già titolare del potere di revoca della delega che oggi il disegno di legge vuole attribuirgli. Peraltro, si prevede una disciplina diversa da quella in vigore, rischiando inevitabili contrasti applicativi.

Ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 106/2006 (Attribuzioni del procuratore della Repubblica):

“1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge.

2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.

.....

6. Il procuratore della Repubblica predisponde, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b);

b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;

c) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

d) i criteri e le modalita' di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;

Ai sensi della vigente circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura si prevede:

- **all'art. 7 (Il progetto organizzativo)**

1. In attuazione dell'art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 106/2006, il Procuratore della Repubblica, salvo che non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo previgente, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono.

2. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:

8. le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 della presente circolare;

- **all'art. 15 (Revoca dell'assegnazione):**

“1. Salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, se nel corso delle attività di indagine relative ad un procedimento il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore, in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di applicazione, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto.

2. La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito. Successivamente il Procuratore, ove intenda designare un altro sostituto in deroga ai criteri generali fissati nel progetto organizzativo, provvede con atto motivato; tuttavia, in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, la titolarità dello stesso è mantenuta dall'originario assegnatario.



3. Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica consulta il Procuratore Aggiunto, cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario, ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

4 Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. affinché siano verificati la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata. Il Procuratore della Repubblica trasmette in ogni caso il decreto con i relativi allegati al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di trenta giorni, salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Il Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione degli atti al C.S.M. prevista dal comma precedente pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all'inoltro della documentazione, non appena tali esigenze siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.

7. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione della revoca, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al Procuratore della Repubblica le relative osservazioni e gli specifici rilievi.

8. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al Procuratore della Repubblica interessato, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

Non si può dubitare della facoltà del Procuratore di revocare la delega nel caso di inerzia e, dunque, di mancato rispetto di termini (ovviamente addebitabile al Magistrato).

Ad esempio, il progetto organizzativo della Procura di Tivoli prevede

12

“Presupposti

Pertanto, la revoca dell'assegnazione è consentita, con provvedimento congruamente motivato, principalmente nei casi in cui il Magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore in via generale (in particolare con linee guida discusse con le colleghe e i colleghi). In tale ipotesi, infatti, l'esercizio puntuale e uniforme dell'azione penale è stato definito e disciplinato d'intesa con i Magistrati dell'ufficio e non sono consentite deroghe.

Solo residuale deve ritenersi il non attenersi il Magistrato ai criteri individuati dal Procuratore all'atto dell'assegnazione, proprio perché la stessa indicazione di tali criteri appare assai residuale.

*Quanto al contrasto tra il Magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica circa le “modalità di esercizio” (previsto dall'art. 15 co. 1 della Circolare) **si ritiene che ciò possa avvenire solo nel caso di contrasto relativo a soluzioni che il Procuratore ritenga in palese violazione di legge.**”*

6.3. L'omessa valutazione nel disegno di legge della diretta responsabilità del Procuratore nell'assicurare il rispetto del termine in esame.

Il disegno di legge, nel tentativo di rendere più efficace il rispetto del termine in esame, individua come rimedio la revoca dell'assegnazione nel caso di mancato rispetto dello stesso termine.

Premesso che tale facoltà è già consentita, come esposto in precedenza, **il disegno di legge non considera che il responsabile del rispetto del termine è in primo luogo il Procuratore della Repubblica** che ha il dovere, sulla base del d.lgs. n. 109/2006 e della citata Circolare del CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura di impartire disposizioni e ripartire risorse proprio per assicurare il rispetto dei termini previsti dalla legge.

In altre parole, il Procuratore della Repubblica è direttamente responsabile delle disfunzioni se:



- non impartisce specifiche direttive alla polizia giudiziaria (e ne assicura il rispetto) tali da assicurare il rispetto del termine;
- non adotta una specifica organizzazione interna in ordine alla iscrizione delle notizie di reato e alla immediata trasmissione al PM assegnatario dei delitti in questione;
- non adotta una specifica organizzazione dei Gruppi di Lavoro dei PM assegnando risorse adeguate al rispetto del termine.

Si tratta di obblighi di organizzazione cui il Procuratore deve adempiere sulla base delle risorse esistenti, non potendo trovarsi giustificazioni in carenza di risorse (salvo se di carattere assoluto), potendo comunque ripartire le risorse esistenti.

6.4. La soluzione che si propone: priorità (assoluta) nella trattazione dei procedimenti in esame. Un possibile emendamento.

Se l'obiettivo del disegno di legge è quello di assicurare la tutela prioritaria della vittima e, dunque, intervenire sul suo ascolto, si potrebbe intervenire con una diretta indicazione del legislatore sull'onere del Procuratore di assicurare il rispetto della trattazione prioritaria dei procedimenti in questione.

Attualmente i criteri di priorità per il PM sono previsti dal d.lgs. n. 109/2006 e dall'art. 3 disp. att. c.p.p., ma in nessuna di tali disposizioni si specificano priorità, demandandole ai progetti organizzativi delle Procure (attraverso un apposito procedimento in cui sarà coinvolto anche il Parlamento).

Il legislatore può imporre una specifica priorità, indicando ai Procuratori una strada univoca. Da ciò discenderebbe con ancora maggiore rigore il rispetto del termine in esame.

Corollario inevitabile di tale disposizione è la previsione di Gruppi di lavoro specializzati e un riparto di risorse che tenga conto della citata priorità e del rispetto del termine in esame.

Ad esempio, si potrebbero inserire nei testi sotto indicati le parti in grassetto:

- Art. 1 d.lgs. n. 109/2006 (Attribuzioni del procuratore della Repubblica)
 - 1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge.*
.....
 - 2. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:
 - a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b);*
 - b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili, assicurando in ogni caso la **priorità assoluta della trattazione dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 575, 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 558-bis, 583-bis 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, 612-ter del codice penale;****



*c) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentirne la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, **prevedendo in ogni caso un gruppo di lavoro per la trattazione degli affari in materia di violenza di genere e domestica con delega per la trattazione dei delitti indicati alla lettera b) ed eventualmente altri omogenei ovvero, qualora le dimensioni dell'Ufficio non lo consentano, la trattazione prevalente di tali affari nell'apposito Gruppo o da parte di un numero adeguato di sostituti procuratori;**
d) le risorse e le modalità per assicurare il rispetto della trattazione con priorità assoluta dei delitti di cui alla lett. b) e delle disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale.*

- **art. 3-bis disposizioni di attuazione del c.p.p. Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale**
 1. *Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.*
 2. ***Tra i criteri di priorità assoluta di cui al comma 1 vi rientra la trattazione dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 575, 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 558-bis, 583-bis 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, 612-ter del codice penale;***

Un'ulteriore soluzione che si propone, se si intende comunque prevedere la revoca nel caso in esame.

Se si intende, comunque, prevedere un caso di revoca dell'assegnazione ad hoc, occorrerebbe conciliarla con i principi esposti al paragrafo precedente, ad esempio prevedendo al citato art. 1 del decreto legislativo 106/2006 le seguenti modifiche in grassetto modifiche:

1. *Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge.*
2. *Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:*
 - a) *le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b);*
 - e) ***i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti, prevedendo tra le ragioni della revoca il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e la contestuale trattazione diretta o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio per provvedere senza ritardo a quanto ivi previsto;***



6.5. La necessità di una norma transitoria

Accolti in tutto o in parte i suggerimenti offerti occorrerebbe una norma transitoria del seguente tenore:
“Il procuratore della Repubblica entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo esame dei flussi degli affari, modifica con provvedimento immediatamente esecutivo il vigente progetto organizzativo dando attuazione a quanto previsto dagli articoli precedenti.”

7. Le valutazioni sul disegno di legge: b) gli obblighi di comunicazione.

7.1. Il testo del disegno di legge.

Prevede l’articolo 1 del disegno di legge, alle lettera b), al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

“b) all’articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale».”

7.2. La ratio, le difficoltà applicative

Pur potendo ritenersi opportuno un coinvolgimento della Procura Generale, allo stato appare materialmente impossibile assicurare la redazione di elenchi completi, in considerazione del numero di procedimenti in materia e della non praticabilità di modalità manuali che impegnerebbe inutilmente un numero considerevole di personale.

Se si ritiene necessaria la norma, vanno previste modalità di inserimento dei dati necessari nei registri informatici e di successiva estrazione automatica.

Andrebbe, dunque, aggiornato il cd SICP da parte dei competenti uffici del Ministero, prevedendo appositi campi in cui inserire l’adempimento effettuato ovvero il provvedimento di differimento.

Allo stesso tempo potrebbe prevedersi che il Procuratore della Repubblica indichi le ragioni del mancato rispetto del termine per consentirne la valutazione da parte del Procuratore Generale.

Opportuna potrebbe essere una relazione del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione sul rispetto dei criteri di priorità imposti (e del termine in esame).

Si suggerisce la seguente disposizione, in grassetto il testo aggiunto a quello proposto nel disegno di legge:

All’articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente

*«1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, **le ragioni dell’eventuale mancato rispetto dei termini e dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica per assicurare il rispetto di tali termini, e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione espone l’attuazione delle disposizioni in materia di contrasto alla violenza di genere e domestica nell’intervento di cui all’articolo 86, ultimo periodo, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.”***



Inoltre, occorrerebbe prevedere una norma per cui:

“1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero della giustizia prevede le necessarie modifiche al sistema informatico per consentire l’estrazione automatica dei dati di cui all’art. 6 comma 1-bis del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

2. Gli elenchi previsti dall’art. 6 comma 1-bis del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono comunicati dopo tre mesi dall’operatività dell’estrazione automatica prevista dal comma 1”

Resto a disposizione per ogni ulteriore approfondimento

Cordiali saluti.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto
F.to